

# **ACCORDO PER L'INNOVAZIONE**

**FRA**

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**LA REGIONE LOMBARDIA**

**E**

**OROBIX S.R.L.**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA**

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”

## **PREMESSO CHE**

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

## **VISTO**

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie

Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
- il regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il regolamento (UE) n. 2018/1488, e successive modificazioni ed integrazioni, del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. n. 252 in data 8 ottobre 2018 che istituisce l'impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione EuroHPC (*European High Performance Computing*);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del

Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in particolare, il Capo II, riguardante i progetti di ricerca e sviluppo agevolati secondo la procedura negoziale ai sensi del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017;

- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all’articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate dall’Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all’intervento del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”;
- l’articolo 2, del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019 che definisce l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento, pari a euro 190 milioni, articolate, secondo quanto indicato nell’allegato n. 1 allo stesso decreto, come segue:
  - euro 72 milioni riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 20 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

- euro 42 milioni riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui euro 12 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
  - euro 52 milioni riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui euro 18 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
  - euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2019, n. 236, che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”;
  - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 15 aprile 2020 n. 99, che stabilisce per l’intervento “Calcolo ad alte prestazioni”, di cui all’art. 4 del D.M. 2 agosto 2019, il range di costi e spese ammissibili – compreso tra 5 e 40 milioni di euro, di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) e b) del D.M. 24 maggio 2017– si riferisce all’investimento dell’intero progetto transnazionale e che le minime percentuali di partecipazione richieste ai proponenti italiani nei progetti congiunti, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), del D.M. 24 maggio 2017, si riferiscono alla proposta progettuale presentata in ambito nazionale;
  - la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
  - il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;

- il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 2023 con l'aiuto n. SA 60795, registrato in data 28 dicembre 2020 inerente all'intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;
- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e libertà di iniziativa economica;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n.26 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0” con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l'accesso a strumenti innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese;
- la deliberazione di giunta regionale n. XI /5006 del 05 luglio 2021 “Fondo per la Crescita Sostenibile – DM 2 agosto 2019: Accordi per l'Innovazione con Ministero dello Sviluppo Economico - Individuazione Risorse Finanziarie;
- la positiva valutazione del progetto e la decisione del “GOVERNING BOARD OF THE EuroHPC JOINT UNDERTAKING No 21/2020” del giugno 2020, confermata dal Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile in data 4 dicembre 2020, che individua le proposte progettuali ammesse a finanziamento a seguito della Call H2020-JTI-EuroHPC-2019-2-IA e che vede il progetto “*Numerical modeling of cardiac electrophysiology at the cellular scale - MICROCARD*” posizionato al primo posto della graduatoria, e pertanto ammesso alle agevolazioni;
- la proposta progettuale presentata in risposta alla Call H2020-JTI-EuroHPC-2019-2-IA in data 3 settembre 2020, con la quale la società capofila Orobix S.r.l. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente al settore applicativo “Calcolo ad alte prestazioni”, denominata “*Numerical modeling of cardiac electrophysiology at the cellular scale -MICROCARD*”, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare, insieme al soggetto co-proponente Università degli Studi di Pavia, nelle proprie unità produttive site nei territori della Regione Lombardia, per un importo previsto di euro 622.450,00 (*seicentoveitiduemilaquattrocentocinquanta/00*);

- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 30 Aprile 2021, con la quale il Ministero, sentita la Regione Lombardia, ha comunicato alla società capofila Orobix S.r.l. le agevolazioni massime concedibili a sostegno della proposta progettuale denominata “*Numerical modeling of cardiac electrophysiology at the cellular scale -MICROCARD*”;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, acquisita in data 5 maggio 2021, con la quale la società capofila Orobix S.r.l. ha condiviso l’ipotesi delle agevolazioni concedibili;
- l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

#### **CONSIDERATO CHE**

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni per il settore applicativo “Calcolo ad alte prestazioni” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019 sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati tenuto anche conto delle previsioni fornite dalla società proponente in merito al possibile incremento occupazionale dovuto alla realizzazione della proposta progettuale denominata “*Numerical modeling of cardiac electrophysiology at the cellular scale -MICROCARD*”;
- con delibera n. .... del ..... 2022, la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 18.673,50 (*diciottomilaseicentosettantatre/50*) nella forma del contributo alla spesa, pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 5 marzo 2018 e dall'articolo 6, comma 2 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 a valere sulle risorse del bilancio regionale;

- con decreto del ..... 2021 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo;
- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "*Numerical modeling of cardiac electrophysiology at the cellular scale - MICROCARD*" promosso dalla società capofila Orobix S.r.l., concedendo a quest'ultima e al soggetto co-proponente Università degli Studi di Pavia, agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un importo complessivo massimo pari ad euro 270.979,00 (*duecentosettantamilanovecentosettantanove/00*);
- la società capofila Orobix S.r.l. e il soggetto co-proponente Università degli Studi di Pavia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Lombardia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, la società capofila Orobix S.r.l. e il soggetto co-proponente Università degli Studi di Pavia (congiuntamente, le "Parti"), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l'innovazione (di seguito "Accordo") per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

*(Premesse)*

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## **Articolo 2**

*(Finalità dell'Accordo)*

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “*Numerical modeling of cardiac electrophysiology at the cellular scale -MICROCARD*” promosso dalla società capofila Orobix S.r.l. e dal soggetto co-proponente Università degli Studi di Pavia, da realizzare presso le unità produttive di Bergamo e Pavia, site nei territori della Regione Lombardia, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 3 settembre 2020.

## **Articolo 3**

*(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)*

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:
  - a) alla presentazione della domanda, da parte della società capofila Orobix S.r.l., secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 1;
  - b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018;
  - c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1.
2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa fino a un importo massimo di euro 289.652,50 (*duecentottantanovemilaseicentocinquantadue/50*).
3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

## **Articolo 4**

*(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)*



1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse.
2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018.

## Articolo 5

### *(Quadro finanziario dell'Accordo)*

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento del progetto di ricerca e sviluppo presentato dalla società capofila Orobix S.r.l., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.
2. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie regionali previste dalla DGR n. XI/5006/2021 che saranno trasferite sul fondo appositamente istituito presso il Ministero per la realizzazione degli interventi previsti dagli accordi presentati dalle imprese operanti in Regione Lombardia.
3. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 622.450,00 (*seicentoventiduemilaquattrocentocinquanta/00*) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 289.652,50 (*duecentottantanovemilaseicentocinquantadue/50*), secondo la ripartizione di seguito indicata:

Società proponente	Attività	Costi progetto (€)	Agevolazioni (€)				Totale agevolazioni massime concedibili (€)
			MiSE		Regione Lombardia		
			Contributo alla spesa	%	Contributo alla spesa	%	
Orobix S.r.l.	R.I.	104.910,00	49.307,70	47,00%	3.147,30	3,00%	52.455,00
	S.S.	86.290,00	18.983,80	22,00%	2.588,70	3,00%	21.572,50
	Totale	191.200,00	68.291,50		5.736,00		74.027,50
Università degli Studi di Pavia	R.I.	431.250,00	202.687,50	47,00%	12.937,50	3,00%	215.625,00
	S.S.				0,00		

	<b>Totale</b>	<b>431.250,00</b>	<b>202.687,50</b>		<b>12.937,50</b>		<b>215.625,00</b>
<b>Totale</b>		<b>622.450,00</b>	<b>270.979,00</b>		<b>18.673,50</b>		<b>289.652,50</b>

**Orobix S.r.l.:**

- Mise:
  - 47,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
  - 22,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma del contributo alla spesa;
- Regione Lombardia:
  - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

**Università degli Studi di Pavia:**

- Mise:
  - 47,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
- Regione Lombardia:
  - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019 e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti al settore applicativo “calcolo ad alte prestazioni”.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia trovano copertura a valere sul capitolo di spesa numero 14.01.203.15068 dell’esercizio finanziario 2021 e saranno trasferite sul fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico per la gestione degli accordi.

## **Articolo 6**

*(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)*

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell’amministrazione sottoscrittrice.

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

## **Articolo 7**

### *(Impegni dei soggetti sottoscrittori)*

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
- a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
  - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
  - c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;
  - d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.

In particolare, le risorse di Regione Lombardia saranno trasferite al fondo così come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale del 05 luglio 2021, n. 5006 “ Fondo per la Crescita Sostenibile – DM 2 agosto 2019: Accordi per l'Innovazione con Ministero dello Sviluppo Economico - Individuazione Risorse Finanziarie”

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell'iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.
3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata la società proponente si impegna al rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella stessa.
4. La società proponente si impegna a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee.

## **Articolo 8**

### *(Comitato tecnico dell'Accordo)*

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019.
2. Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di:
  - monitorare l'avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dei diversi Accordi;
  - valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in volta le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle parti pubbliche;

- verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi, predisponendo un'apposita relazione generale.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte. Le riunioni del Comitato possono essere svolte con modalità telematica.

## **Articolo 9**

*(Durata dell'Accordo)*

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo.

## **Articolo 10**

*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

*Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.*

### **Ministero dello sviluppo economico**

*Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese*

*Giuseppe Bronzino*

---

### **Regione Lombardia**

*Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico*

*Armando De Crinito*

---

**Orobix S.r.l.**

*CEO*

*Pietro Rota*

---

**Università degli Studi di Pavia**

*Il Rettore dell'Università degli Studi di Pavia*

*Francesco Svelto*

---